



COMUNE DI PIACENZA

## **REGOLAMENTO**

### **PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI PER OPERE O LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

**EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I.**

approvato in sede di Contrattazione Decentrata Integrativa in data 18 luglio 2019

adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 245 del 25 luglio 2019

## **REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE SVOLTE DAI DIPENDENTI PUBBLICI PER OPERE O LAVORI, SERVIZI, FORNITURE**

### **Art. 1                    Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni (nel proseguo anche "Codice").

Oggetto del Regolamento è la disciplina della costituzione e dell'attribuzione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici per opere o lavori, servizi e forniture (nel proseguo anche "attività"), come adottata dall'Amministrazione Comunale, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale ai sensi del comma 3 dell'art 113 del codice nonché per la definizione delle modalità e criteri di destinazione della residua quota parte del fondo di cui al comma 4 dell'art. 113 del codice.

Gli oneri inerenti le voci di cui al comma 1 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 fanno carico agli stanziamenti previsti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Il fondo, al fine di consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, è destinato esclusivamente per le attività di cui al comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso le sopracitate attività siano attinenti ad un accordo di programma o altra forma di intesa fra enti, l'incentivo è attribuito in funzione dell'effettivo contributo prestato dal personale dipendente comunale.

Il fondo, calcolato ai sensi dell'art. 5, viene destinato secondo quanto stabilito al successivo art. 2.

### **Art. 2                    Destinazione del Fondo**

Il Fondo calcolato ai sensi dell'art. 5 viene destinato come segue:

- a. 80% (ottanta per cento) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'art. 3 nonché tra i loro collaboratori,
- b. il restante 20% (venti per cento) delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (ad esclusione delle risorse derivanti da progetti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata), può essere considerato assieme ad

altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 10. Non sono ammessi, riguardo a tale percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.

L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

### **Art. 3            Attività incentivabili e soggetti aventi diritto**

In ragione del principio di omnicomprensività e di definizione contrattuale delle componenti del trattamento economico nel pubblico impiego il fondo di cui all'art. 1 è destinato esclusivamente alle attività di cui all'art. 113, comma 2, del *Codice* come meglio declinate nel presente articolo.

Condizione per definire le attività incentivabili è l'effettivo compimento di una delle attività contemplate dall'art. 113 del *Codice* degli Appalti. con la previsione che la scelta del contraente avvenga mediante l'espletamento di una procedura di selezione comparativa.

Gli interventi manutentivi per essere incentivabili devono risultare caratterizzati da problematiche realizzative di particolare complessità, tali da giustificare un supplemento di attività da parte del personale interno all'Amministrazione affinché il procedimento che regola il corretto avanzamento delle fasi contrattuali si svolga nel pieno rispetto dei documenti posti a base di gara, del progetto, nonché dei tempi e dei costi programmati, aumentando, in tal modo, l'efficienza e l'efficacia della spesa.

#### **INCENTIVI PER LAVORI E OPERE**

##### Attività di programmazione della spesa:

- Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice):
  - a) Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici;
  - b) Preventivazione della spesa per investimenti (quadro economico) compresa la previsione e quantificazione delle spese per le procedure espropriative;
  - c) redazione degli altri strumenti programmatici, anche con valenza urbanistica (accordi di programma, piani urbanistici attuativi), per investimenti pubblici non compresi nelle lettere precedenti: responsabili del procedimento della redazione degli studi e analisi propedeutici alla programmazione.
- Verifica preventiva dei progetti (art. 26 del Codice):
  - a) Attività di verifica dei progetti;

- b) Validazione dei progetti;
- Fase di affidamento:
  - a) Predisposizione degli atti di gara e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del *Codice*.
- Fase di esecuzione:
  - a) Direzione dei lavori, ufficio di direzione lavori, assistenza al collaudo, collaudo/certificato di regolare esecuzione, collaudo statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto;
- Responsabilità del procedimento (Ufficio del Rup):
- Attività elencate all'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge;

#### INCENTIVI PER SERVIZI E FORNITURE

##### Attività di programmazione della spesa:

- Programmazione degli interventi (art. 21 del Codice):
  - a) Redazione e aggiornamento del programma biennale degli acquisti e dei servizi;
- Fase di affidamento:
  - a) Redazione e controllo degli atti necessari alla procedura di affidamento (bandi, capitolati, contratti, lettere di invito con capitolato MEPA ecc.)
- Fase di esecuzione:
  - a) Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità;
- Responsabilità del procedimento (Ufficio del Rup):
- Attività elencate all'art. 31 del Codice degli appalti o previste da altre disposizioni di legge;

Oltre ai soggetti con funzioni tecniche di responsabilità, di cui ai commi precedenti, l'incentivo, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è riconoscibile ai collaboratori come individuati nel gruppo di lavoro.

All'interno del gruppo di lavoro, per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono essere inseriti anche dipendenti di altri Settori o Servizi che, per lo specifico incarico, hanno diritto a quanto previsto dal presente Regolamento.

Il personale con qualifica dirigenziale è escluso dalla ripartizione del fondo; la quota parte dell'incentivo corrispondente sarà impiegata secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta comunale.

#### **Art. 4           Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche**

La presente disciplina non si applica:

- a) in caso di procedure di acquisto non ricomprese nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) in caso di procedura che non prevede una valutazione comparativa tra piu' offerte;
- c) ad appalti di servizi o forniture nel caso in cui non è nominato il direttore dell'esecuzione;
- d) in caso di interventi manutentivi che non siano caratterizzati da particolare complessita'.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett rr), della legge 28 gennaio 2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 50/2016, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.

Non incrementano il fondo per le funzioni tecniche gli atti di pianificazione.

#### **Art. 5            Calcolo e costituzione del fondo**

L'amministrazione, ogni qualvolta le attività di cui all'art. 3 vengano realizzate dai propri dipendenti, destina a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento (2 %) sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A, accantonandolo a valere sugli stanziamenti di cui all'1.2.

L'incentivo dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali e assistenziali e l'IRAP a carico dell'ente e andrà a confluire nel fondo oggetto del presente Regolamento.

La costituzione del fondo avviene in via preliminare in sede di approvazione degli atti di programmazione della spesa o nei relativi documenti di progetto, secondo la previsione riportata negli studi di fattibilità, nei documenti preliminari alla progettazione, nei progetti preliminari e/o nei piani e/o quadri economici. Suddetto fondo, una volta costituito, sarà aggiornato in relazione alle variazioni e modifiche che subentreranno nello sviluppo dei singoli interventi previsti dagli elenchi annuali sopra richiamati, fermo restando l'invariabilità dell'importo del fondo come previsto al comma 3.

Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice degli Appalti, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta.

L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice degli Appalti.

Le somme occorrenti per la corresponsione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo intervento.

La percentuale massima stabilita è così graduata in ragione dell'entità dell'opera o lavoro, servizio, fornitura:

- importo tra € 5.000 e fino all'importo di € 40.000: percentuale del 1,6%
- importo tra € 40.001 e fino all'importo di € 150.000: percentuale del 1,8%;
- importo tra € 150.001 e fino all'importo di € 500.000: percentuale del 2%;
- importo tra € 500.001 e fino all'importo di a € 1.000.000: percentuale del 1,8%;
- importo tra € 1.000.001 e fino all'importo di € 5.000.000: percentuale del 1,6%;
- importo tra € 5.000.001 e fino all'importo di € 10.000.000: percentuale del 1,4%;
- importo superiore a € 10.000.001: percentuale del 1,2%.

Le somme occorrenti per la costituzione del fondo, nei casi riferiti ad accordi di programma, piani urbanistici attuativi, permessi di costruire convenzionati, forme di partenariato pubblico/privato (o atti equivalenti) devono trovare previsione nelle convenzioni urbanistiche o nelle convenzioni di partenariato. nel caso di interventi di esecuzione diretta di opere e lavori di pubblica utilità da parte del concessionario o del lottizzante, autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'entità del fondo è commisurata all'entità delle opere del progetto limitatamente alle attività del responsabile del procedimento e suoi collaboratori e alle attività di collaudo qualora eseguite dalla competente struttura comunale. in tal caso, il finanziamento del fondo è posto a carico del concessionario e del lottizzante con l'atto convenzionale disciplinante la esecuzione diretta delle opere e lavori a scomputo del contributo concessorio o convenzionale disciplinante l'esecuzione dei lavori, servizi o forniture in partenariato. nel caso si generasse nelle transazioni di tali somme, tra l'ente e il privato, una applicazione di iva questa sarà completamente a carico del concessionario.

#### **Art. 6                    Soggetti beneficiari. Individuazione del gruppo di lavoro**

I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione e per la nomina del responsabile unico del procedimento,

La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al punto precedente.

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:

- l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura, ed il relativo programma di finanziamento;

- l'importo presunto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 5;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere anche tenendo conto di quanto previsto dal successivo art. 7;
  - il nominativo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - il ruolo di ogni componente il gruppo di lavoro secondo le categorie come previste dalla Scheda tipo (Allegato 2 allegata al presente regolamento, quale parte integrante del provvedimento di affidamento delle attività.
- la percentuale di attribuzione dell'incentivo, ai sensi dell'Allegato 2;

L'atto di conferimento dell'incarico riporta il nominativo dei dipendenti incaricati di ricoprire le funzioni individuate all'art. 3, indicando i compiti e i tempi (durata, scadenza) per l'espletamento dell'incarico stesso, in coerenza con gli atti di programmazione dell'Ente, precisando i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto e fasi attuative degli interventi nonché nel rispetto dei contratti di appalto e delle norme e regolamenti vigenti.

Il cronoprogramma di cui sopra evidenzia i passaggi che non possono essere ricondotti alla responsabilità dell'unità di progetto. La variazione delle indicazioni in merito alle caratteristiche del progetto comporta la previsione di un termine temporale supplementare adeguato ad apportare le necessarie modifiche al lavoro già svolto.

Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento del dirigente di cui ai punti precedenti.

Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni nell'ambito dei propri poteri organizzativi e ne dà tempestiva informazione al dirigente responsabile.

## **Art. 7            Criteri di ripartizione e riduzione del fondo**

La ripartizione dell'incentivo relativo alla singola attività è effettuato sulla base delle percentuali di cui alla tabella dell'Allegato 2. Qualora la tipologia dell'opera, lavoro, servizio o fornitura non preveda in tutto o in parte le attività di cui alla Tabella dell'Allegato 2, il responsabile del procedimento sottoporrà all'approvazione del dirigente competente una proposta di ripartizione tra il personale dipendente effettivamente coinvolto attraverso un'analisi delle reali attività esercitate e responsabilità assunte.

Qualora l'intervento non giunga a termine per cause non imputabili all'ente, i soggetti individuati nelle attività completate hanno diritto alle quote di incentivo corrispondenti alle fasi di realizzazione attuate.

L'incentivo è ridotto in relazione a incrementi dei tempi e/o dei costi previsti rispettivamente dal cronoprogramma e dal quadro economico, al netto del ribasso d'asta offerto, per responsabilità ascrivibili ai dipendenti interessati, secondo i seguenti criteri:

Incrementi tempo			Incrementi costo		
+ 10 %	Rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma	- 5 %	0-10 %	Rispetto al costo dell'opera o lavoro, servizio o fornitura aggiudicato nell'appalto al netto del ribasso	- 5 %
+ 20%		- 15%	11-30 %		- 10 %
+ 40%		- 35%	31-50 %		- 30 %
+ 60%		- 60%	51- 70 %		- 60 %
+ 80%		- 80%	71-100 %		- 80 %
+ 100%		- 100%	oltre 101 %		- 100 %

Ai fini dei calcoli della riduzione dell'incentivo di cui al comma precedente, non sono computati nel termine di esecuzione delle opere o lavori, servizi e forniture, i tempi e i costi conseguenti alle modifiche di cui al comma 1 dell'art. 106 e 107 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

#### **Art. 8 Condizioni e modalità di corresponsione dell' incentivo**

Completate le fasi del procedimento, il dirigente del settore competente certifica la prestazione effettuata, il rispetto del termine fissato nel provvedimento che costituisce il gruppo di lavoro nonché l'importo definitivo a base del compenso incentivante e determina gli importi spettanti ai singoli componenti del gruppo sulla base delle percentuali individuate nel provvedimento di costituzione del gruppo stesso.

Ai fini della erogazione degli incentivi, è necessario l'accertamento positivo, da parte del dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'opera o l'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le

quali sono previsti gli incentivi, il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro dispone, con proprio atto, la riduzione del compenso secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente regolamento.

Il dirigente che ha costituito il gruppo di lavoro, con specifico provvedimento, comprova preliminarmente, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, il diritto acquisito dai dipendenti alla liquidazione dell'incentivo.

Ai provvedimenti di liquidazione, sulla base dei provvedimenti di formazione dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 6, dovrà essere allegata una scheda per ogni dipendente coinvolto, secondo il modello allegato 2 indicando le attività assegnate e svolte, la percentuale di attribuzioni realizzata, il rispetto dei tempi assegnati e le eventuali riduzioni di cui al precedente art. 7.

Per quanto riguarda il periodo decorrente dall'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 e fino all'entrata in vigore del presente Regolamento, il provvedimento di liquidazione dovrà contenere quanto previsto dall'art. 6.

I provvedimenti di liquidazione devono essere inviati al Servizio Personale dell'Ente per gli adempimenti e le verifiche di natura contributiva, fiscale e retributiva. In caso di riscontro positivo della completezza degli atti di liquidazione, le spettanze vengono corrisposte unitamente allo stipendio del trimestre successivo a quello nel quale pervengono al Servizio Personale le disposizioni di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del "Codice", le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento di cui al comma 2 e 3 costituiscono economie. Tali quote, evidenziate negli atti di liquidazione, vengono accantonate e, a consuntivo, saranno impiegate secondo criteri e modalità stabiliti con atto della Giunta Comunale.

L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art.113 del "Codice" e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modifiche ed integrazioni.

Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali così come previste nella tabella dell'Allegato 2-

Qualora gli incentivi per dipendente calcolati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economia per l'amministrazione.

L'atto di liquidazione, comprensivo di eventuali allegati, è pubblico.

#### **Art. 9 Termini temporali per la liquidazione**

Al fine di assicurare l' applicazione della norma di cui al comma precedente, la liquidazione degli incentivi, da parte del Dirigente del Servizio, avviene:

- a) per le attività svolte nella fase di programmazione e affidamento (Programmazione della spesa per investimenti, Verifica preventiva dei progetti, Predisposizione e controllo delle procedure di gara), per l'intera quota, entro trenta giorni dall'avvenuto affidamento;
- b) per le attività riferite alla fase esecutiva, per l'intera quota, entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli elaborati finali, intendendo per tali il certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero la certificazione concernente la positiva verifica di conformità.
- c) per il ruolo di responsabile unico del procedimento, fatta salva la quota spettante ai sensi della precedente lettera a), per l'intera quota, dopo l'approvazione del certificato di collaudo (se trattasi di lavori) o di verifica di conformità (se trattasi di servizi o di forniture).

Nel caso di fasi esecutive particolarmente prolungate, comunque superiori all'anno, è possibile, previa effettuazione, in ogni caso, degli accertamenti di cui al presente articolo, la remunerazione, in più fasi, delle attività già concretamente e positivamente svolte le cui scadenze debbono però essere puntualmente predeterminate nei provvedimenti di cui all'articolo 6.

Nessuna liquidazione di incentivo viene operata qualora l'opera, il lavoro, l'acquisizione di fornitura o servizio, per qualsiasi motivo, non sia oggetto di procedura di gara con aggiudicazione divenuta efficace.

Nel caso di opere che riguardino immobili appartenenti al patrimonio comunale o in uso all'amministrazione comunale, il Dirigente del Servizio, in sede di effettuazione dell'accertamento di cui al comma 2 e 3 del precedente art. 8, ai fini della conclusione dell'opera e della liquidazione del saldo del compenso dovuto, deve contestualmente attestare:

- a) l'avvenuta trasmissione al Servizio Patrimonio dei dati (digitali/alfanumerici) utili all'aggiornamento delle planimetrie e degli archivi/inventari patrimoniali ed il certificato di agibilità comprensivo delle certificazioni e delle documentazioni propedeutiche;
- b) l'avvenuta trasmissione del certificato di regolare esecuzione ovvero del collaudo dell'immobile;
- d) l'ottenimento dai competenti organi, ove necessario, delle autorizzazioni per il regolare utilizzo della struttura;

e) l'avvenuta trasmissione al Servizio Sistema Informativo dei dati (digitali/alfanumerici) utili all'aggiornamento della cartografia comunale digitalizzata.

#### **Art. 10 Destinazione della quota per l'innovazione**

Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### **Art. 11 Aggiornamento dinamico**

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce delle norme di rango superiore ad applicazione obbligatoria, che dovessero intervenire.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la norma di rango superiore.

#### **Art. 12 Entrata in vigore e norma transitoria**

Il regolamento previgente è abrogato ad esclusione delle attività ancora in essere disciplinate dal D.Lgs 163/2006.

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.

Il presente Regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data di entrata in

vigore del D. Lgs. 50/2016 nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'Amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.

In caso di bandi o avvisi di indizione della procedura di scelta del contraente pubblicati prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 si applica il previgente Regolamento anche con riferimento alle attività compiute successivamente al 19 aprile 2016.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, l'Amministrazione, di concerto con le RSU, procederanno ad una verifica delle modalità applicative del medesimo Regolamento, in particolare per quanto concerne la quantificazione delle percentuali ai fini di introdurre, se del caso, modifiche alle disposizioni in esso contenute.

## ALLEGATO 1 – Struttura e compiti del gruppo di lavoro

### Lavori o opere

Programmazione della spesa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progetto di Fattibilità tecnico economica</li> <li>- Prospettazione tempistica di spesa</li> <li>- Redazione altri strumenti programmatori anche a valenza urbanistica per opere pubbliche.</li> </ul>
Verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifica preventiva dei progetti e validazione</li> <li>- Verifica e aggiornamento della parte giuridica dei capitolati</li> <li>- Predisposizione e controllo procedure di bando</li> </ul>
Responsabile Unico del Procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile unico del procedimento</li> <li>- Attività di supporto al RUP</li> </ul>
Direttore Lavori	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore Lavori</li> <li>- Ufficio Direzione Lavori (Direttori Operativi e Ispettori di cantiere)</li> <li>- Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione</li> <li>- Attività di supporto al DL</li> </ul>
Collaudo tecnico amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaudo tecnico amministrativo o CRE</li> <li>- Attività di supporto al collaudatore</li> </ul>
Collaudo statico	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaudo statico</li> <li>- Attività di supporto al collaudatore</li> </ul>

### Servizi e Forniture

Programmazione della spesa per investimenti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborazione piano biennale per l'acquisto di beni e servizi</li> <li>- Elaborazione relazione tecnico economica</li> <li>- Prospettazione tempistica di spesa</li> <li>- Supporto tecnico</li> </ul>
Verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Progettazione della gara d'appalto</li> <li>- Predisposizione Capitolati di gara</li> <li>- Predisposizione e controllo procedure di bando</li> </ul>
Responsabile Unico del Procedimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile unico del procedimento</li> <li>- Attività di supporto al RUP</li> </ul>
Direttore di esecuzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direttore di esecuzione</li> <li>- Attività tecnico amministrative di supporto al DE</li> </ul>
Collaudo tecnico amministrativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- collaudo tecnico amministrativo o CRE</li> <li>- Attività tecnico amministrative di supporto al collaudatore</li> </ul>

## ALLEGATO 2 - Tabelle di ripartizione

### Lavori o opere

Responsabile unico del procedimento	40,00%	Responsabile del procedimento	50%
		Attività tecnica (50%) e amministrativa (50%) di programmazione della spesa per investimenti	8,00%
		Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione)	10,00
		Controllo delle procedure di bando	15%
		Attività tecnica (80%) e amministrativa (20%) di supporto al rup	17%
Direttore Lavori	60,00%	Direzione Lavori	60,00%
		Contabilità lavori – Ispettore di cantiere	10%
		Assistente alla DL – Direttore operativo	10%
		Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione	8%
		Attività tecniche a supporto della DL	4%
		Collaudo tecnico amministrativo o CRE (eventuale collaudo statico)	8%

### Servizi e forniture

Responsabile unico del procedimento	50,00%	Responsabile del procedimento	50,00%
		Attività amministrativa di programmazione della spesa per acquisti e forniture	10,00%
		Verifica preventiva dei progetti di predisposizione (validazione)	10,00%
		Controllo delle procedure di bando	15,00%
		Collaboratori tecnici e amministrativi a supporto del RUP e delle altre figure	15,00%
Direttore Esecuzione Contratto	50,00%	Direzione Esecuzione Contratto	60,00%
		Verifica di conformità	20,00%
		Collaboratori tecnici a supporto del Direttore dell'esecuzione e delle altre figure	10,00%
		Collaboratori giuridici-amministrativi a supporto del Direttore dell'esecuzione e delle altre figure	10,00%